



TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il giudice istruttore, dott.ssa Alessia Pecoraro,
letti gli atti del procedimento n. 9121/22 RG;
a scioglimento della riserva assunta alla udienza celebrata in data 15.02.23;

rilevato, in fatto,

- I. che, con ricorso in data 2.11.22, gli [REDACTED] spiegavano domanda cautelare, affinché l'adito Tribunale volesse "*autorizzare il sequestro del credito vantato dal sig. [REDACTED] nei confronti del Ministero della Giustizia derivante dalla sentenza n. 392/2022 del Tar Salerno avente ad oggetto l'esecuzione del giudicato sul decreto della Corte di Appello di Salerno, emesso in data 23.07.2020, depositato in cancelleria il 04.08.2020, munito di formula esecutiva il 02.10.2020, non impugnato, reso nel procedimento ex lege 89/2001 iscritto al nr 1417/2019 V.G., proposto dal sig. James Giacomo Guglielmo, fissando ex art. 669-octies c.p.c., il termine per l'instaurazione del giudizio di merito*";
- II. che a sostegno della domanda cautelare deducevano, in merito al *fumus boni iuris*, di essere titolari di un credito nei confronti del resistente per averlo congiuntamente patrocinato nei puntualizzati giudizi finalizzati all'ottenimento dell'equa riparaione ex legge 89/2001 in suo favore, nella qualità di erede della [REDACTED] ed in seguito ai quali dal Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, con pronuncia n.392/2022 in data 7/2/2022, era ordinato al Ministero della Giustizia il pagamento in suo favore della somma di € 11.967,00;
- III. che, a cagione del mancato spontaneo adempimento, gli odierni ricorrenti depositavano istanza di opinamento di parcella presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, approvata in data 28/10/2022, e proponevano ricorso monitorio per veder ingiungere al resistente il pagamento della somma complessiva di € 22.443,47, quest'ultima comprensiva anche delle spese sostenute per la predetta istanza di opinamento;
- IV. che, in punto di *periculum in mora*, gli istanti soggiungevano che il sig. Guglielmo risiedesse negli Stati Uniti d'America e non possedesse alcun bene nel territorio italiano al di fuori delle somme vantate nei confronti del Ministero della Giustizia, come poteva evincersi dalla visura catastale negativa versata agli atti, e che lo stesso aveva rappresentato il proprio stato di impossidenza richiedendo di pagare l'onorario ai difensori sol successivamente alla percezione dell'indennizzo (cfr. messaggio di posta elettronica indirizzato ai ricorrenti in data 15/02/2022);

- V. che a detta domanda cautelare non resisteva [REDACTED] il quale, pur correttamente evocato alla lite, non si costituiva nel presente giudizio cautelare;
- VI. che, con ordinanza in data 23.11.22, il magistrato precedentemente nella titolarità del ruolo istruttorio disponeva la trattazione della domanda nel contraddittorio tra le parti, *“preso atto della già proposta domanda monitoria volta ad ottenere titolo esecutivo per il credito dedotto in ricorso”*;
- VII. che, a seguito della comparizione della parte costituita, questo giudice si riservava;
- Tanto premesso in fatto, deve in primo luogo valutarsi l'ammissibilità del presente ricorso,

rileva in diritto

- I. che il sequestro conservativo si configuri come strumento di conservazione della garanzia patrimoniale ai fini del soddisfacimento di una posizione di diritto sostanziale (a tacer d'altro, si noti che il rimedio cautelare in questione è collocato, nel codice civile, nel capo intitolato "Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale"); esso mira ad assicurare in via preventiva - in attesa della decisione sul merito e quindi dell'accertamento definitivo del credito - il futuro soddisfacimento di quest'ultimo, preservando pertanto la garanzia generica del credito durante il tempo necessario ad ottenere un titolo esecutivo che consenta l'aggressione dell'oggetto della citata garanzia generica, ossia il patrimonio del debitore;
- II. che non risulti necessario l'ulteriore requisito della liquidità ed esigibilità del credito, essendo sufficiente che esso sia attuale e non meramente ipotetico od eventuale. Conseguentemente, spetta al giudice della cautela, che procede all'accertamento del "fumus boni iuris", valutare, in relazione alla natura del credito ed ai fatti costitutivi del medesimo, il grado di probabilità e verosimiglianza della pretesa creditoria (cfr. Cass. Civ., sez. III, 27 febbraio 1998, n. 2248);
- III. che il "periculum in mora", è dall'art. 671 c.p.c., tipizzato nel fondato timore di perdere la garanzia del credito, con ciò contemperandosi le opposte esigenze, del creditore, che non è costretto ad attendere il depauperamento effettivo del patrimonio dell'obbligato, essendo sufficiente il timore che ciò avvenga, e del debitore, dovendo tale timore apparire fondato, richiedendosi così elementi tali da rendere concreto ed attuale il pericolo di perdere la garanzia.
- IV. Che, più in generale, costituisce jus receptum il principio in forza del quale, proposto ricorso per sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo

patrimonio (cfr. Cass. Civ., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2081; Cass. Civ., sez. III, 17 giugno 1999, n. 6042; Cass. Civ., sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460);

- V. che appare opportuno rimarcare che, a norma dell'art. 671 c.p.c., l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l'esistenza congiunta dei due requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", così che la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare (cfr. Cass. Civ., sez. III, 26 giugno 1998, n. 6336; Cass. Civ., sez. III, 8 settembre 1997, n. 8729);
- VI. che, tramite il sequestro conservativo, il creditore sprovvisto di titolo esecutivo, e quindi non in grado di procedere all'espropriazione, si assicura la possibilità di espropriare in futuro quei beni del debitore potenzialmente sottraibili, nelle more del giudizio, alla garanzia del credito. Il soggetto che non ha un titolo in forza del quale procedere esecutivamente si garantisce, quindi, per il tempo in cui saranno riconosciute le sue ragioni creditorie, la certezza della soddisfazione delle stesse tramite l'aggressione del patrimonio del debitore;
- VII. che emerge dalle stesse deduzioni di parte ricorrente che la stessa si sia avvalsa, in pratica, di due strumenti distinti a tutela del diritto di credito da essa vantato: da un lato ha richiesto, con ricorso depositato in data 2.11.22, un sequestro conservativo inaudita altera parte, dall'altro ha richiesto, quasi in contemporanea, senza attendere l'esito del ricorso per sequestro, con ricorso datato 31.10.22, un decreto ingiuntivo, di seguito concesso in data 3.11.22 e notificato all'odierno resistente (cfr. allegati in data di parte attrice in data 13.02.23);
- VIII. che già la circostanza che il giudizio di merito sia stato, nel presente caso, introdotto in via monitoria in via parallela, poco a seguire al ricorso per sequestro (di seguito coltivato, attraverso la notifica del decreto ingiuntivo al convenuto — per cui il decreto ingiuntivo non è divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c. —) renda quanto meno dubbiosa la sussistenza di una reale utilitas; più precisamente, per consolidato orientamento “il sequestro conservativo, anche quando richiesto in corso di causa, è strumento destinato ad una funzione di garanzia patrimoniale per il creditore che ancora non disponga di una sentenza di condanna esecutiva: esso, infatti, può essere autorizzato negli stessi limiti in cui la legge permette il pignoramento di beni mobili o immobili del debitore o di somme e cose allo stesso dovute. Di conseguenza non può essere disposto il sequestro conservativo qualora il creditore sia in possesso di titolo già esecutivo”, come nella specie è il decreto ingiuntivo;
- IX. che, infatti, è oggetto di vivace dibattito la questione relativa alla legittimazione del creditore già munito di titolo esecutivo a richiedere il sequestro, potendo egli procedere direttamente ad esecuzione forzata;

- X. che, tuttavia, la domanda monitoria può comunque qualificarsi come domanda nel merito, ritenendo pacifico che il giudizio di merito, che va introdotto a seguito della richiesta di sequestro conservativo ante causam, ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c., pena l'inefficacia del provvedimento cautelare (ex art. 669 novies c.p.c.), possa avvenire anche mediante la proposizione di una causa monitoria; l'art. 669 octies c.p.c.— che costituisce espressione del principio di strumentalità tra tutela cautelare ed il giudizio di merito— non pare escludere, che il giudizio di merito possa essere introdotto anche prima, con domanda monitoria;
- XI. che allora, nel presente caso, la sola particolarità sta nel fatto, che il sequestro conservativo sia stato richiesto, per scelta della parte attrice, più o meno allo stesso tempo, come l'emissione del decreto ingiuntivo (non provvisoriamente esecutivo);
- XII. che tale scelta, invero, neanche comporti in concreto una duplicazione degli strumenti cautelari attivati, attesa la mancata richiesta della concessione della provvisoria esecuzione;
- XIII. che, cionondimeno, la misura non risulti accoglibile a cagione del richiesto oggetto;
- XIV. che, più nel dettaglio, con l'esecuzione del sequestro conservativo si impone un vincolo su quei beni del debitore che siano, in progresso di tempo ed una volta accertato definitivamente il credito, idonei al soddisfacimento coattivo di quest'ultimo; il sequestro conservativo ha, quindi, la funzione cautelare di assicurare la destinazione della cosa assoggettata a sequestro al soddisfacimento, per mezzo dell'espropriazione forzata, del credito fatto valere dal sequestrante nella causa di merito (cfr. Cass. 1777/81). La conservazione della garanzia patrimoniale assicurata dal sequestro conservativo si realizza tramite lo spossessamento anticipato dei beni sottoposti al vincolo, beni che però sono destinati a soddisfare solo in seguito - per effetto dell'espropriazione la cui genesi è collegata, ex art. 686 c.p.c., al conseguimento della sentenza di condanna - il credito azionato in giudizio dalla parte creditrice;
- XV. che ne consegue come l'oggetto del sequestro conservativo sia sempre l'intero patrimonio del debitore e non uno o più beni specifici come accade nel sequestro giudiziario e che, una volta autorizzato il sequestro conservativo, il creditore abbia facoltà di scegliere nell'ambito dei beni presenti e futuri quello che ritiene maggiormente idoneo alla salvaguardia della propria aspettativa di riscuotere quanto dovuto: non può, pertanto, avere ad oggetto uno o più beni specifici singolarmente individuati diversamente dallo strumento del sequestro giudiziario, in quanto con il provvedimento di sequestro conservativo il giudice può invero determinare soltanto il valore del credito fino a concorrenza del quale esso può essere eseguito su qualsiasi bene del debitore (in tal senso cfr. Trib. Modena, sez. I, 20 dicembre 2007; Trib. Nocera Inferiore 23 giugno 2005; Trib. Nocera Inferiore 23 giugno 2005);

- XVI. che, venendo ora al caso di specie, va affermata l'inammissibilità della domanda di sequestro conservativo dello *specifico credito vantato dal sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nei confronti del Ministero della Giustizia* (derivante dalla sentenza n. 392/2022 del TAR Salerno avente ad oggetto l'esecuzione del giudicato sul decreto della Corte di Appello di Salerno, emesso in data 23.07.2020, depositato in cancelleria il 04.08.2020, munito di formula esecutiva il 02.10.2020, non impugnato, reso nel procedimento ex lege 89/2001 iscritto al nr 1417/2019 V.G.,) giacché volta non a cautelare uno specifico diritto al pagamento di una somma di danaro - come postula l'art. 671 c.p.c. - ma ad aggredire un determinato bene del debitore (o di uno imprecisato di essi) nella sua individualità; né la domanda in esame può riqualificarsi in istanza di sequestro giudiziario, per difetto di ius ad rem del creditore;
- XVII. che, pertanto, a prescindere da ogni accertamento anche solo sotto il profilo della verosimiglianza del credito dedotto, la domanda risulti inammissibile;
- XVIII. che, **in conclusione**, ritiene il Tribunale che la domanda di voler “autorizzare il sequestro del credito vantato dal sig. [REDACTED] nei confronti del Ministero della Giustizia derivante dalla sentenza n. 392/2022 del Tar Salerno avente ad oggetto l'esecuzione del giudicato sul decreto della Corte di Appello di Salerno, emesso in data 23.07.2020, depositato in cancelleria il 04.08.2020, munito di formula esecutiva il 02.10.2020, non impugnato, reso nel procedimento ex lege 89/2001 iscritto al nr 1417/2019 V.G., proposto dal sig. [REDACTED], fissando ex art. 669-octies c.p.c., il termine per l'instaurazione del giudizio di merito” **non sia ammissibile norma dell'art. 671 c.p.c.**;
- XIX. che, attesa la mancata costituzione della parte che sarebbe stata vittoriosa, nulla deve disporsi sulla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

letto l'art. 671 c.p.c.;

1) dichiara inammissibile l'istanza di sequestro conservativo;

2) nulla per le spese.

Si comunichi.

Salerno, 16.02.23.

Il Giudice istruttore
Alessia Pecoraro